



BANDA COMUNALE DI AZZANO DECIMO

“FILARMONICA DI TIEZZO 1901”

STATUTO

Art.1 Costituzione

E' costituita con sede in Tiezzo, via Corva, 26, l'associazione “BANDA COMUNALE DI AZZANO DECIMO “FILARMONICA DI TIEZZO 1901 - APS”, di seguito detta associazione. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto.

Art.2 Finalità

1. L'associazione ha il fine di perseguire, senza scopo di lucro, diretto o indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in specie:

a) Continuare l'attività del corpo bandistico denominato “Banda Comunale di Azzano Decimo” e precedentemente “Banda di Tiezzo” per l'esecuzione di concerti pubblici e per ogni altra manifestazione artistico-musicale.

b) Istituire una scuola di musica per l'insegnamento degli strumenti musicali in genere con particolare cura per gli strumenti a fiato ed altri inerenti l'attività bandistica.

c) l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art 5 c. 1 lett. d del d.lgs 117/17 e ss.mm.ii.

d) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 c. 1 lett. i del d.lgs 117/17 e ss.mm.ii.

2.L'attività dell'associazione si svolgerà in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei volontari.

3.L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3 Soci

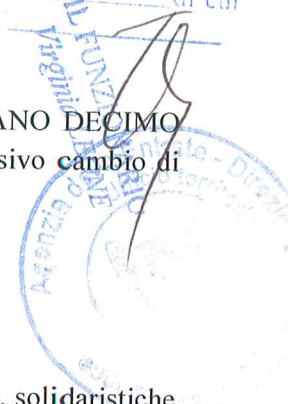
1.E' socio, a far data dalla deliberazione, colui che è stato ammesso nell'associazione ai sensi dei c. dal 4 al 9.

2.I soci sono distinti in due categorie:

- Soci bandisti, quelli che fanno parte dell'organico della banda (corpo bandistico);
- Soci ordinari

3. L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

allegato 1
Pordenone 6/4/2021
n° 1045
liquidati esube
di cui



4.L'ammissione nell'associazione si ottiene presentando richiesta al consiglio direttivo, il quale decide della stessa.

5.Il richiedente deve accettare senza riserve le norme statutarie e regolamentari, facendone proprie le finalità.

6.L'ammissione nell'associazione è libera e nessuna limitazione facente riferimento a condizioni economiche o altrimenti discriminatorie può essere opposta al richiedente.

7.La richiesta verrà discussa dal consiglio direttivo nella prima seduta successiva alla data di presentazione e la decisione di accoglimento verrà comunicata al richiedente con il rilascio della tessera associativa.

8.Il rigetto della domanda dovrà essere motivato e dovrà essere comunicato per iscritto al richiedente entro 30 giorni dalla deliberazione

9.Entro 30 giorni dalla comunicazione di rigetto, il richiedente potrà richiedere per iscritto che sulla stessa si pronunci l'assemblea, la quale si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.

10.La richiesta di ammissione può essere presentata anche dai minorenni, previo consenso di chi esercita la patria potestà

11. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

-dimissioni volontarie;

-non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

-morte;

-indegnità deliberata dal consiglio di amministrazione. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

12. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 4 Diritti e obblighi dei soci

1.Tutti i soci hanno diritto a partecipare senza discriminazione alcuna alla vita associativa, a prendere parte attivamente alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

2.Tutti i soci hanno il diritto di prendere visione dei libri sociali mediante consultazione degli stessi presso la sede sociale, in ogni caso, avendo cura di rispettare la normativa italiana ed europea in materia di diritto alla riservatezza.

3.I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi per le prestazioni offerte dall'associazione nell'ammontare fissato dall'assemblea.

Art. 5
Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6
Assemblea

- 1.L'assemblea è costituita da tutti i soci.
- 2.Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario
- 3.Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti, da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
- 4.La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati al momento della convocazione
7. Ciascun socio non può essere portatore di più di n. 1 delega.
- 8.Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.
- 9.L' assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere e revocare i membri del consiglio di amministrazione;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal consiglio di amministrazione;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
 - deliberare lo scioglimento, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva il regolamento dei lavori assembleari e le sue eventuali variazioni.

Art. 7

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da 9 membri di cui almeno quattro espressione della componente sociale del corpo bandistico. Le modalità di elezione saranno disciplinate con apposito regolamento interno. Esso può cooptare altri membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici eventualmente associati.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 c. 3.

3. Il consiglio elegge al proprio interno:

- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;

le cui prerogative sono regolate dagli articoli seguenti.

4. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi

5. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).

6. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

7. In prima convocazione il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

- assumere il personale;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- organizzare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- deliberare sull'accoglimento o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 8

Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3 e comma 4.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Art. 9 Segretario e tesoriere

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- è a capo del personale;
- provvede a garantire ai soci l'accesso ai libri sociali ai sensi dell'art. 8

2. Il tesoriere coadiuva il segretario e ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio di amministrazione entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio di amministrazione entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio di amministrazione.

Art. 10 Collegio dei Revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti dall'assemblea di cui almeno uno eletto da una rosa di nomi indicati dal Comune di Azzano Decimo. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 11
Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 12
Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate per un massimo di tre mandati consecutivi (sei anni)
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Art.13
Corpo bandistico e scuola di musica

1. La direzione del corpo bandistico è affidata ad un maestro di musica nominato dal consiglio di amministrazione le cui prestazioni saranno pagate con tariffa stabilita dal consiglio di amministrazione, ed inoltre gli verrà corrisposto un rimborso delle eventuali spese sostenute.
2. Il corpo bandistico dovrà prestarsi a tutti i servizi che venissero richiesti in occasione di solennità patriottiche, civili, religiose e di speciali ricorrenze e avvenimenti locali come da convenzione stipulata con il Comune di Azzano Decimo o da altre amministrazioni o enti pubblici.
3. Spetta al Consiglio di amministrazione determinare i rimborsi spese da richiedere per le attività della banda rese nei confronti di terzi, le rette della scuola di musica ed i compensi agli insegnanti della stessa.
4. Le prestazioni dei componenti il corpo bandistico sono gratuite, salvo il rimborso spese; misura che verrà annualmente stabilita dal consiglio di amministrazione per ogni prestazione del corpo bandistico per conto di terzi.

Art. 14
Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrazioni e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio di amministrazione.

5. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, dopo la liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio incaricato della tenuta del registro unico del Terzo Settore, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità di utilità sociale sulla cui individuazione dovrà esprimersi il Comune di Azzano Decimo.

Art. 15 Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, intrasferibile, non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16 Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio di amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 17
Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 18
Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.